SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 130° — Numero 8**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 11 gennaio 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Per effetto del D. L. 30 dicembre 1988, n. 550, i prezzi ed i canoni di abbonamento a tutte le pubblicazioni della *Gazzetta Ufficiale* debbono essere maggiorati dell'IVA in ragione del 4%.

In tale misura debbono pertanto intendersi maggiorati i canoni ed i prezzi indicati nell'ultima pagina della presente Gazzetta.

Per la regolarizzazione di versamenti effettuati ai titoli di cui trattasi, precedentemente al Decreto-legge richiamato, l'Istituto provvederà a far tenere specifico bollettino di versamento.

Per accelerare le operazioni di rinnovo degli abbonamenti è consigliabile l'utilizzo dei moduli di c/c personalizzati già spediti effettuando il versamento nel più breve tempo possibile.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

Ministro per il coordinamento della protezione civile

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

LEGGI COSTITUZIONALI

Testo di legge costituzionale, approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 5 ottobre 1988, in seconda votazione a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, e dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 dicembre 1988, in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei suoi componenti, recante: «Modifiche ed integrazioni alla legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, concernente la durata in carica dell'assemblea regionale siciliana e dei consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia. Modifica allo statuto speciale per la Valle d'Aosta».

AVVERTENZA:

Entro tre mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale *del testo seguente un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque consigli regionali possono domandare che si proceda al* referendum *popolare.*

Il presente comunicato è stato redatto ai sensi dell'art. 3 della legge 25 maggio 1970, n. 352.

Art. 1.

1. Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 3 dello statuto della regione siciliana, già sostituiti dall'articolo 1 della legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, sono sostituiti dai seguenti:

«L'assemblea regionale è eletta per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.

Le elezioni della nuova assemblea regionale sono indette dal presidente della regione e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma.

Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

La nuova assemblea si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del presidente della regione in carica.

I deputati regionali rappresentano l'intera regione».

Art. 2.

1. L'articolo 18 dello statuto speciale per la Sardegna ed i primi tre commi dell'articolo 14 dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, sostituiti dall'articolo 2 della legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, sono sostituiti dalle seguenti disposizioni:

«Il consiglio regionale è eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.

Le elezioni del nuovo consiglio sono indette dal presidente della giunta regionale e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma.

Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

Il nuovo consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del presidente della giunta regionale in carica».

Art. 3.

1. Il primo comma dell'articolo 16 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta è sostituito dal seguente:

«Il consiglio della Valle è composto di trentacinque consiglieri, eletti a suffragio universale, uguale, diretto e segreto secondo le norme stabilite con legge regionale adottata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati».

Art. 4.

1. L'articolo 18 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, sostituito dall'articolo 2 della legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, è sostituito dal seguente:

«Art. 18. — Il consiglio regionale è eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.

Le elezioni del nuovo consiglio sono indette dal presidente della giunta regionale e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma.

Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

Il nuovo consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del presidente della giunta regionale in carica».

2. Quando, in applicazione dell'articolo 126 della Costituzione, la data per la rinnovazione del consiglio regionale dovesse cadere nel periodo tra il 15 novembre ed il 31 marzo, la stessa verrà spostata al periodo compreso fra il 15 aprile e il 15 maggio successivi.

Art. 5.

1. L'articolo 27 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica

31 agosto 1972, n. 670, già articolo 21 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, sostituito dall'articolo 3 della legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, è sostituito dal seguente:

«Art. 27. — Il consiglio regionale è eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.

La sua attività si svolge in due sessioni di eguale durata tenute ciascuna ed alternativamente nelle città di Trento e Bolzano.

Le elezioni del nuovo consiglio sono indette dal presidente della giunta regionale e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al primo comma.

Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

Il nuovo consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del presidente della giunta regionale in carica».

Art. 6.

1. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli 1, 2, 4 e 5 si applicano rispettivamente all'assemblea regionale siciliana, ai consigli regionali della Sardegna e del Friuli-Venezia Giulia, al consiglio regionale della Valle d'Aosta e al consiglio regionale del Trentino-Alto Adige che siano in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge costituzionale.

Art. 7.

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, successiva alla sua promulgazione.

89A0096

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 11 gennaio 1989, n. 5.

Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia e proroga del trattamento straordinario di cassa integrazione salariale in favore dei dipendenti delle società GEPI.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di procedere all'adozione di una serie di misure sociali e di reindustrializzazione necessarie per far fronte ai profili sociali, occupazionali ed economici derivanti dall'attuazione, a decorrere dal 1° gennaio 1989, del piano di risanamento della siderurgia nazionale, nonché di prorogare l'applicazione di trattamenti sociali, scaduti il 31 dicembre 1988, per evitare soluzione di continuità fra la disciplina vigente e quella di riforma in corso di approvazione da parte del Parlamento;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 gennaio 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle partecipazioni statali e del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e per il coordinamento delle politiche comunitarie;

EMANA

il seguente decreto:

Capo I

MISURE DI SOSTEGNO SOCIALE

Art. 1.

1. Rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 i lavoratori dipendenti dalle imprese a partecipazione statale di cui all'elenco allegato al presente decreto.

2. Possono altresì essere ammessi ai benefici di cui agli articoli 2 e 3 i dipendenti delle imprese che svolgono in modo continuativo e prevalente attività di servizio e manutenzione negli stabilimenti siderurgici delle imprese di cui al comma 1, ivi comprese le imprese edili, nonché le imprese che svolgono attività di produzione del carbone coke per le quali intervenga il positivo accertamento del CIPI, ai sensi dell'articolo 2, comma quinto, lettere *a)* e *c)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni.

Art. 2.

1. Con effetto fino al 31 dicembre 1991, il pensionamento anticipato è riconosciuto, secondo le norme del presente articolo, ai lavoratori dipendenti dalle imprese di cui all'articolo 1 da data anteriore al 1° gennaio 1988 che abbiano compiuto i cinquantanni di età e possano far valere, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, centottanta contributi mensili ovvero settecentottanta contributi settimanali, di cui rispettivamente alle tabelle *A* e *B* allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488. Il trattamento di pensione compete dal primo giorno del mese successivo a quello della risoluzione del rapporto di lavoro ed è calcolato sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella di compimento del sessantesimo

anno di età. Ai dirigenti che possano far valere i medesimi requisiti di età e di anzianità contributiva presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali è dovuto, dall'istituto medesimo, a domanda e a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della risoluzione del rapporto di lavoro, un assegno in misura pari alla pensione di vecchiaia che spetterebbe al compimento del sessantesimo anno di età e fino a tutto il mese nel quale è compiuta la predetta eta. L'anzianità contributiva dei dirigenti ai quali è corrisposto il predetto assegno è aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quello del compimento del sessantesimo anno di età. Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione e dell'assegno di cui al presente comma con la retribuzione si applicano le norme relative alla pensione di anzianità di cui all'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Il trattamento e l'assegno non sono compatibili con le prestazioni a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione, né con il trattamento di cui al comma 3.

2. I lavoratori sono tenuti a presentare domanda, ai fini dei benefici previsti nel comma 1, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero, nei casi di cui all'articolo 1, comma 2, dalla data di pubblicazione della delibera di accertamento del CIPI, se posteriore alla predetta data, ovvero, se non abbiano i requisiti, dalla data in cui li maturano. Il lavoratore che presenti la domanda successivamente al termine prescritto perde il beneficio dell'aumento dell'anzianità contributiva ai fini del calcolo della pensione, ove previsto.

3. I lavoratori dipendenti, da data anteriore al 1° gennaio 1988, dalle imprese di cui all'articolo 1, i quali beneficiano del trattamento di integrazione salariale e intendano intraprendere una attività di lavoro autonomo od associato, hanno facoltà di richiedere, in sostituzione del trattamento predetto e qualora presentino le dimissioni dal rapporto di lavoro, la corresponsione di una somma pari a trentasei mensilità del trattamento massimo di integrazione salariale, diminuita di una somma pari a quella del trattamento di integrazione salariale percepito nel periodo intercorrente tra il trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, ovvero, nel caso di lavoratore ammesso successivamente al godimento del predetto trattamento, purché non oltre il 30 giugno 1989, tra il giorno della ammissione e quello della risoluzione del rapporto. Il predetto trattamento è a carico della gestione straordinaria della Cassa integrazione guadagni.

4. Nei territori del Mezzogiorno la misura della somma di cui al comma 3 è aumentata a quarantadue mensilità.

5. I lavoratori che percepiscono la somma di cui al comma 3 è che si impieghino alle altrui dipendenze nel periodo di dodici mesi dalla data della risoluzione del rapporto di lavoro sono tenuti a corrispondere alla gestione di cui al medesimo comma una somma pari a dodici mensilità del trattamento massimo di integrazione salariale.

6. Per i dipendenti dell'I.L.V.A. S.p.a. il requisito dell'anzianità occupazionale richiesto nei commi 1 e 2 rileva anche se l'anzianità è conseguita, per il periodo anteriore alla data della delibera CIPI del 14 giugno 1988 di approvazione del piano di risanamento della siderurgia pubblica, presso le imprese di provenienza nei casi di assunzione per passaggio diretto alla predetta I.L.V.A. S.p.a.

7. Il numero complessivo dei lavoratori per i quali, in ciascun ambito territoriale determinato con il decreto di cui all'articolo 3, comma 8, operano i benefici di cui al presente articolo, nonché quelli di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, non può essere superiore al numero dei lavoratori delle imprese di cui all'articolo 1 risultanti strutturalmente eccedentari nel predetto ambito.

8. Il numero complessivo dei lavoratori che per ciascun anno possono ottenere i trattamenti di cui al comma 1 è fissato nei limiti massimi di 3.100 unità per l'anno 1989, di 2.800 unità per il 1990 e di 2.600 unità per il 1991. Le quote di contingente non utilizzate nei singoli anni vanno in aumento ai contingenti degli anni successivi.

9. All'onere derivante all'INPS dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 200 miliardi per l'anno 1989, lire 220 miliardi per il 1990 e lire 245 miliardi per il 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, parzialmente utilizzando l'accantonamento «Proroga fiscalizzazione dei contributi malattia ivi compreso il settore commercio». Le somme predette sono iscritte nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e saranno corrisposte all'INPS dietro presentazione di rendiconto.

Art. 3.

1. I lavoratori delle imprese di cui all'articolo 1 che fruiscano del trattamento straordinario di integrazione salariale hanno facoltà di iscriversi in una lista di collocamento per essi appositamente predisposta a livello regionale.

2. Per i predetti lavoratori, ove siano assunti a tempo indeterminato con richiesta nominativa ovvero per passaggio diretto da datori di lavoro diversi da quelli di cui all'articolo 1, la contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta, per un periodo di trentasei mesi, nella misura fissa prevista per gli apprendisti. Il minore gettito contributivo derivante al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti dell'INPS dall'applicazione della misura fissa è posto a carico della separata contabilità degli interventi straordinari di Cassa integrazione guadagni.

3. Nel caso in cui i predetti lavoratori vengano assunti da datori di lavoro aventi titolo agli sgravi degli oneri sociali di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modifica-

zioni ed integrazioni, ai datori di lavoro è corrisposto, per ciascuno dei predetti lavoratori, per la durata di diciotto mesi e a carico della separata contabilità di cui al comma 2, un contributo pari al 15 per cento della retribuzione.

4. Ai lavoratori di cui al comma 1 che stipulino un contratto di lavoro per mansioni inquadrate in un livello retributivo inferiore a quello relativo all'inquadramento posseduto all'atto della risoluzione del rapporto è dovuto, a carico della separata contabilità di cui al comma 2, per la durata di diciotto mesi, un assegno integrativo mensile pari alla differenza inizialmente risultante tra i livelli retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

5. I lavoratori di cui al comma 1 vengono iscritti nella prima classe delle liste di collocamento. Ai fini della formazione della graduatoria delle suddette liste non si tiene conto, nella valutazione della situazione economica dei predetti lavoratori, del trattamento di integrazione salariale da essi percepito.

6. Per i lavoratori assunti a norma del presente articolo il rapporto di lavoro con l'impresa di provenienza si intenderà risolto, a far data dalla stipulazione del nuovo contratto di lavoro, solo dopo il superamento del periodo di prova eventualmente previsto in conformità ai contratti collettivi. Durante tale periodo il rapporto di lavoro con l'impresa di provenienza non produce effetti.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo operano fino al 31 dicembre 1990.

8. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali, sono emanate norme di attuazione di quanto disposto dal presente articolo e dall'articolo 2.

Art. 4.

1. Nel quadro delle iniziative rivolte a promuovere il reimpiego dei lavoratori siderurgici fino al 31 dicembre 1990, le imprese di cui all'articolo 1, nonché gli enti e le imprese coinvolti nel programma di reindustrializzazione delle aree colpite dalla crisi siderurgica, presentano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale progetti di formazione e riqualificazione professionale redatti secondo la regolamentazione del Fondo sociale europeo.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere finanziate, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, nel limite massimo del 20% delle disponibilità annue del predetto Fondo.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e per il coordinamento delle politiche comunitarie, vengono determinati gli adempimenti che gli enti e le aziende sono tenuti ad osservare al fine di consentire l'utilizzo delle risorse comunitarie finalizzate alla realizzazione di interventi di politica sociale sul mercato del lavoro.

Art. 5.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, continuano a trovare applicazione fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità e comunque non oltre il 28 febbraio 1989.

2. Al maggiore onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 49 miliardi per l'anno 1989, lire 45 miliardi per il 1990 e lire 45 miliardi per il 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, parzialmente utilizzando l'accantonamento «Proroga fiscalizzazione dei contributi malattia ivi compreso il settore commercio». Le somme predette saranno iscritte nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e saranno corrisposte all'INPS dietro presentazione di rendiconto.

3. La disciplina in materia di pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore alluminio, prevista dall'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e successive modificazioni, continua a trovare applicazione nell'anno 1989 limitatamente ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 1988 siano in possesso dei requisiti di età e di anzianità contributiva ivi previsti.

Art. 6.

1. A favore dei lavoratori dipendenti dalle società costituite dalla GEPI S.p.a., ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, della legge 28 novembre 1980, n. 784, dell'articolo 4, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63, dell'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 settembre 1982, n. 684, dell'articolo 5, quinto comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, e dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, il trattamento straordinario di integrazione salariale è prorogato fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità e, comunque, non oltre il 31 marzo 1989.

È altresì prorogato alla predetta data il trattamento concesso ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, e successive modificazioni.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 125 miliardi, si provvede a carico della separata contabilità degli interventi straordinari di Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

Art. 7.

1. L'efficacia delle disposizioni contenute nell'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, è prorogata fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità e, comunque, non oltre il 31 marzo 1989. Entro la predetta data vanno presentate le domande per le prestazioni di cui al comma 3 del predetto articolo 7, riferite alla attività lavorativa svolta nel corso del 1988.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 322 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento.

Capo II

INCENTIVI PER LA REINDUSTRIALIZZAZIONE

Art. 8.

1. Al fine di accelerare la ripresa economica ed occupazionale delle aree interessate dal processo di ristrutturazione del comparto siderurgico di cui all'articolo 1, il CIPI, su proposta del Ministro delle partecipazioni statali, di concerto, per quanto di competenza, con i Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dell'ambiente, esamina e delibera, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il programma speciale di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica, nel quale sono specificate le singole iniziative da attuare ed i comuni delle province di Genova, Terni, Napoli e Taranto individuati per il loro insediamento, nonché il programma di promozione industriale predisposto dalla Società finanziaria di promozione industriale controllata dall'IRI (SPI), con particolare riferimento alle iniziative imprenditoriali in collaborazione con operatori privati.

2. Con la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alla integrazione e all'aggiornamento dei programmi.

3. Ai fini dell'attribuzione dei livelli di incentivazione di cui all'articolo 9, il programma speciale di reindustrializzazione di cui al comma 1 definisce, con riferimento a ciascuna iniziativa produttiva da localizzare nei comuni delle province di Napoli e di Taranto, la misura percentuale minima del personale siderurgico esuberante da assumere, correlata alla natura ed alle caratteristiche delle singole iniziative e alla professionalità richieste. L'inosservanza del disposto del presente comma determina la decadenza del beneficio dell'incentivazione aggiuntiva.

Art. 9.

1. Alle iniziative produttive specificate nei programmi di cui all'articolo 8, le cui domande sono presentate entro ventiquattro mesi dalla data della delibera CIPI prevista al comma 1 del medesimo articolo e che si localizzano nei comuni delle province di Napoli e di Taranto, si applicano le provvidenze della legge 1° marzo 1986, n. 64, con le modifiche previste dal comma 2. Con la deliberazione dei predetti programmi il CIPI determina l'ammissibilità alle provvidenze di tutte le iniziative previste nei programmi stessi.

2. A tal fine:

a) il contributo in conto capitale è fissato per tutte le iniziative nella misura di cui al comma 7, lettera *a)*, dell'articolo 9 della legge 1° marzo 1986, n. 64;

b) il tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, dei finanziamenti agevolati è determinato, per tutte le iniziative ammesse, nella misura di cui alla lettera *a)*, comma 9, dell'articolo 9 della legge 1° marzo 1986, n. 64;

c) alle predette iniziative si applica la maggiorazione di 1/5 del contributo in conto capitale, nei limiti e secondo le procedure di cui all'articolo 69, quarto comma, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive integrazioni e modificazioni.

3. Alle provvidenze di cui al presente articolo si applicano i limiti di cumulo previsti dall'articolo 9, comma 2, della legge 1° marzo 1986, n. 64, e dall'articolo 63, quinto e sesto comma, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, fermo restando il disposto di cui al settimo comma del medesimo articolo 63.

Art. 10.

1. Nello stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali è istituito un apposito capitolo, denominato «Fondo speciale di reindustrializzazione», con dotazione complessiva di lire 660 miliardi da iscrivere in ragione di lire 330 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

2. Il Fondo è destinato ad erogare, in corrispondenza con la realizzazione del programma speciale di reindustrializzazione delle aziende IRI nelle aree di crisi siderurgica, nonché del programma di promozione industriale predisposto dalla Società finanziaria di promozione industriale, di cui all'articolo 8, le somme occorrenti entro il limite massimo di lire 660 miliardi.

3. Una quota non inferiore a lire 360 miliardi dei finanziamenti previsti dal presente articolo è destinata alle iniziative che si localizzano nei comuni delle province di Napoli e di Taranto.

4. All'onere di lire 330 miliardi, derivante dall'applicazione del presente articolo per ciascuno degli anni 1989 e 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

1. Ai fini della ammissibilità a finanziamento delle iniziative individuate dall'IRI, il Ministro delle partecipazioni statali, di intesa per quelle localizzazate nei comuni delle province di Napoli e di Taranto, con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, verifica preventivamente la corrispondenza delle medesime alle finalità indicate nei programmi di cui all'articolo 8.

2. Il CIPI, su proposta del Ministro delle partecipazioni statali, di intesa, per quanto di competenza, con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, delibera i criteri e le modalità di utilizzazione dei finanziamenti.

3. Nella determinazione dell'entità dell'intervento del Fondo a beneficio delle singole iniziative non si tiene conto delle spese sostenute anteriormente al 14 giugno 1988.

4. Il Ministro delle partecipazioni statali, congiuntamente al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per le iniziative localizzate nei comuni delle province di Napoli e di Taranto, ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per gli aspetti occupazionali, vigila sull'attuazione del programma di cui all'articolo 8, comma 1. I Ministri di cui sopra, per i rispettivi ambiti di competenza, presentano al CIPI una relazione semestrale sullo stato di attuazione degli interventi, con particolare riferimento agli investimenti attivati e ai connessi riflessi occupazionali.

5. Il Ministro delle partecipazioni statali, congiuntamente ai Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e del lavoro e della previdenza sociale, può promuovere accordi di programma ai sensi dell'articolo 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64.

Art. 12.

1. Per le imprese esercenti attività nel settore delle fonderie di ghisa e di acciaio che, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, abbiano ottenuto contributi a fondo perduto per la riduzione di capacità produttiva, secondo delibera di concessione del CIPI, il termine del 31 dicembre 1988, previsto al comma 1 del citato articolo 8, è differito al 31 gennaio 1989.

Art. 13.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRACANZANI, *Ministro delle partecipazioni statali*

FORMICA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

AMATO, *Ministro del tesoro*

FANFANI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

GASPARI, *Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*

LA PERGOLA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

Elenco previsto al comma 1 dell'articolo 1

Attività industriali triestine S.p.a.

Centro acciai S.p.a.

Centro sviluppo materiali S.p.a.

Dalmine S.p.a.

Deltacogne S.p.a.

Deltavaldarno S.p.a.

Eurosider S.p.a.

Finsider S.p.a., in liquidazione

Icrot S.p.a.

Ilva S.p.a.

Italsider S.p.a., in liquidazione

Itafreddo S.p.a.

Itallamiere S.p.a.

Lavemetal S.p.a.

Lovere Sidermeccanica S.p.a.

Nuova Deltasider S.p.a., in liquidazione

Rifinsider S.p.a.

Rivestubi S.p.a.

Se.Co.Sid. S.p.a.

Sicfa S.p.a.

Sidercomit S.p.a.

Siderexport S.p.a.

Sidermontaggi S.p.a.

Silca S.p.a.

Sipra S.p.a.

Sisma S.p.a.

Terni acciai speciali S.p.a., in liquidazione

Tubificio Dalmine/Italsider S.p.a.

89G0024

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1987, n. **621.**

Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Morbegno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;

Veduta la legge 30 luglio 1973, n. 477;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, numeri 416, 417 e 420;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Veduta la legge 20 maggio 1982, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985, n. 588;

Visto l'art. 2, primo comma, della legge 5 giugno 1985, n. 251;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quelli dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'anno scolastico 1986-87 è istituita in Morbegno una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato.

Art. 2.

Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e artigianato.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

Scuola professionale per l'industria meccanica con sezioni per:

meccanico riparatore di autoveicoli (triennale): una sezione;
meccanico tornitore (triennale): una sezione.

Scuola professionale per le attività femminili con sezioni per:

sarta per donna (triennale): tre sezioni.

Art. 3.

Le sezioni sono di durata variabile da due a tre anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

Art. 4.

Con deliberazione del consiglio di istituto, sottoposta all'approvazione del competente organo della regione, sono stabilite le sezioni che debbono funzionare ogni anno nell'istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole e sezioni, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal consiglio di istituto, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'istituto, potrà provvedersi alla istituzione di nuove scuole e sezioni mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Nel caso previsto dal precedente terzo comma del presente articolo la deliberazione del consiglio di istituto è soggetta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 5.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni.

Art. 6.

L'istituto può avere scuole coordinate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 7.

L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 8.

Nelle sezioni dell'istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; matematica; fisica; conversazione tecnica in lingua estera; tecnologia meccanica e laboratorio; disegno tecnico, meccanica applicata all'autoveicolo; macchine termiche e laboratorio; tecnologia meccanica, laboratorio tecnologico, meccanica applicata; lavorazioni al banco; lavorazioni con le macchine utensili; laboratorio tecnologico; lingua straniera; economia domestica; merceologia; contabilità; disegno e storia del costume; tecnica professionale ed esercitazioni pratiche; igiene; religione; educazione fisica.

Art. 9.

Alle scuole professionali dell'istituto possono accedere i licenziati dalla scuola media.

Art. 10.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Art. 11.

Le commissioni di esami sono costituite da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnico-pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate, anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La commissione è presieduta dal preside dell'istituto e, in caso di impedimento, da un docente da lui designato.

Delle commissioni di esami nelle scuole coordinate fa parte anche il direttore delle scuole medesime, che, in caso di impedimento del capo di istituto, le presiede.

Art. 12.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici di analogo indirizzo.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime.

La misura del contributo è fissata dal consiglio di istituto.

Il consiglio di istituto può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 13.

L'istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'istituto è affidato al consiglio di istituto costituito come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

Art. 14.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro della pubblica istruzione e l'altro dal Ministro del tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto.

Art. 15.

Il consiglio di istituto dura in carica tre anni.

Quando ricorrono le condizioni previste dal terz'ultimo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1974, n. 416, il provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, procede allo scioglimento del consiglio di istituto e nomina un commissario per l'amministrazione straordinaria il quale assume i poteri del consiglio, del presidente del consiglio medesimo, nonché della giunta esecutiva.

In fase di primo avvio del funzionamento dell'istituto, il provveditore agli studi procede alla nomina del commissario, fin quando non siano regolarmente insediati i predetti organi collegiali.

Art. 16.

A capo dell'istituto è un preside. Egli promuove e coordina le attività di istituto e ha la rappresentanza legale dell'istituto.

A capo di ogni scuola coordinata è un direttore che risponde dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dalla giunta esecutiva del consiglio di istituto, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Art. 17.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami alle condizioni e modalità previste dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico-pratico sono conferiti mediante pubblico concorso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro della pubblica istruzione e da quello del tesoro, indica le qualifiche ed i posti del personale di ruolo ed incaricato.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento dei laboratori, la giunta esecutiva può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Art. 18.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 1.227.000.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali e di categoria;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i contributi degli alunni;

5) con i proventi dei laboratori e delle officine.

Art. 19.

Per quanto riguarda gli oneri degli enti locali, previsti dall'art. 91, lettera *f)*, del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, essi fanno carico al comune di Morbegno ed ai comuni sedi delle eventuali sedi coordinate con l'istituto.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti di istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1987

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

FANFANI, *Ministro dell'interno*

AMATO, *Ministro del tesoro*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1988
Registro n. 79 Istruzione, foglio n. 383.

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO DI MORBEGNO.

Tre sezioni di sarta per donna (triennale);
Una sezione di meccanico riparatore di autoveicoli (triennale);
Una sezione di meccanico tornitore (triennale),

per complessive 15 classi.

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1) Preside	1
2) Cattedre di insegnamento	15
3) Docenti diplomati e insegnanti tecnico-pratici	16 (*)
4) Coordinatore amministrativo	1
5) Collaboratori amministrativi	5
6) Collaboratori tecnici	3
7) Ausiliari	8

Personale incaricato

8) Incarichi d'insegnamento per complessive 24 ore settimanali;

9) Incarichi d'insegnamento docenti diplomati ed insegnanti tecnico-pratici per complessive 37 ore settimanali.

(*) Di cui n. 1 ITP assegnato all'ufficio tecnico.

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici.

N.B. — Le materie costituenti le cattedre di insegnamento ed i posti di insegnante tecnico-pratico saranno determinati con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, ai sensi dell'art. 5 della legge 9 agosto 1973, n. 463.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro della pubblica istruzione
GALLONI

Il Ministro del tesoro
AMATO

89G0007

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario orientale di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Istituto universitario orientale di Napoli, approvato con regio decreto 24 ottobre 1941, n. 1616, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di lettere e filosofia datata 24 gennaio 1985, con la quale lo stesso ha provveduto alla rettifica di un mero errore materiale contenuto nella proposta di modifica a suo tempo formulata dalle autorità accademiche; errore consistente nell'avere indicata la disciplina «epigrafia sumero arcadica» e non «epigrafia sumero accadica», denominazione corretta;

Visto il telex del 20 maggio 1987, con il quale il rettore dell'Istituto universitario orientale di Napoli, nell'evidenziare l'anzidetto errore materiale, fa presente la necessità di rettificare, nel disposto dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1986, n. 1046 (concernente modifiche allo statuto di quell'Istituto) un altro errore materiale, consistente nell'errata indicazione dell'art. 33, che deve essere mutato in art. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1986, n. 1046;

Riconosciuta la necessità di provvedere alle rettifiche richieste;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario orientale di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è rettificato come segue:

Art. 1.

Nell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1986, n. 1046, citato nelle premesse, al quinto comma l'art. 33 ivi citato è rettificato in «art. 34».

Art. 2.

Nel medesimo articolo unico al sesto comma e, segnatamente, nell'elenco degli insegnamenti complementari afferenti alla sezione «vicino e medio oriente» la denominazione della disciplina «epigrafia sumero arcadica» è rettificata in quella di «epigrafia sumero accadica».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1988
Registro n. 71 Istruzione, foglio n. 307

89A0035

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n.1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1986, n. 947, con il quale è stato modificato l'O.D.U. relativo al corso di studi per il conseguimento della laurea in medicina veterinaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1987, n. 584, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1988, registro n. 13, foglio n. 97, con il quale la denominazione della disciplina «lavori pratici nei macelli, laboratori e derrate alimentari» (inclusa nella tabella XXXIII annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 947/86 sopracitato) è stata rettificata in quella di «lavori pratici nei macelli, laboratori e industrie alimentari».

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Napoli e ritenuti validi dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli da 310 al 315 compresi relativi al corso di laurea in medicina veterinaria sono soppressi e sostituiti, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, dai seguenti nuovi articoli:

Art. 310. — La facoltà di medicina veterinaria conferisce la laurea in medicina veterinaria.

Il titolo di ammissione è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 311.

A) DURATA ED ARTICOLAZIONE DEL CORSO.

La durata del corso di studi in medicina veterinaria è di cinque anni di insegnamento teorico e pratico e comporta almeno 4500 ore complessive di lezioni teoriche, esercitazioni nonché il periodo semestrale di tirocinio pratico *post-lauream*.

I cinque anni di studio comprendono un biennio propedeutico ed un triennio professionale.

Non sono ammessi a sostenere gli esami del triennio professionale gli studenti che non abbiano superato gli esami delle materie relative al biennio propedeutico nonché una prova di accertamento della conoscenza della lingua inglese.

Per realizzare una migliore professionalità del laureato sono previsti degli orientamenti per i singoli settori delle attività veterinarie.

Il corso di studi, pertanto, si articola in insegnamenti comuni ed insegnamenti di orientamento.

Gli orientamenti previsti sono cinque e precisamente: clinico, ispettivo, infettivistico, zootecnico, bio-patologico generale e sperimentale.

Tutte le discipline degli orientamenti hanno durata semestrale.

Lo studente è tenuto a scegliere l'orientamento all'atto dell'iscrizione al terzo anno.

La frequenza ai corsi è obbligatoria.

Per ciascun anno accademico il consiglio di facoltà, nell'ambito della propria autonomia didattica, delibera di attivare, per ciascun orientamento, sei discipline, fissando però soltanto tre prove di esami finali, accorpando le discipline attivate.

Il consiglio di facoltà può inoltre attivare, per un determinato orientamento, anche discipline facenti parte dell'elenco di un altro orientamento.

Art. 312.

B) IMMATRICOLAZIONE.

Il consiglio di corso di laurea ed il consiglio di facoltà, per le rispettive competenze, prima dell'inizio di ogni anno accademico indicano, alle autorità accademiche dell'Ateneo, il numero massimo degli studenti iscrivibili al primo anno del corso di laurea in medicina veterinaria.

Tale indicazione verrà fornita sulla base del potenziale didattico a disposizione della facoltà, precisando le strutture a disposizione per il corretto svolgimento del corso di laurea.

Le autorità accademiche, tenuto conto delle indicazioni fornite dalle facoltà, e sulla base della vigente normativa, adotteranno, gli opportuni provvedimenti, comunicandoli al Ministero della pubblica istruzione, che ne valuterà la congruità nel quadro della programmazione universitaria nazionale.

Art. 313.

C) PIANI DI STUDIO.

Il consiglio di facoltà stabilisce annualmente il piano degli studi indicando le norme di propedeuticità per le discipline dei corsi comuni e degli orientamenti.

Art. 314.

D) CORSI INTENSIVI.

Il consiglio di facoltà, in ragione delle esigenze didattiche relative allo svolgimento propedeutico di alcune materie dello stesso anno di corso, può stabilire corsi intensivi in due cicli distinti, con esami finali delle singole discipline durante l'anno accademico.

Art. 315.

E) ESAME DI LAUREA.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su di un argomento concordato con un docente della facoltà.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato gli esami di tutti gli insegnamenti comuni e di quelli che costituiscono l'orientamento da lui scelto.

Art. 316.

F) TIROCINIO POST-LAUREAM.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di Stato di abilitazione all'esercizio professionale, i laureati in medicina veterinaria devono aver compiuto, dopo il conseguimento della laurea, il tirocinio pratico di durata semestrale. Esso si svolge in due periodi distinti per ciascun anno accademico.

Art. 317.

Insegnamenti comuni del biennio propedeutico

	Annualità	Esami
Fisica	0,5	1
Biomatematica	0,5	
Chimica	1	1
Chimica propedeutica alla biochimica	0,5	
Botanica veterinaria	1	1
Zoologia generale e speciale veterinaria	1	1
Anatomia veterinaria sistematica e comparata I	1	1
Anatomia veterinaria sistematica e comparata II	1	
Anatomia topografica veterinaria	0,5	
Istologia ed embriologia generale e speciale veterinaria	1	1
Fisiologia veterinaria ed etologia e protezione animale I	1	1
Fisiologia veterinaria ed etologia e protezione animale II	1	
Biochimica	1	1
Microbiologia ed immunologia veterinaria	1	1
Elementi di agronomia ed economia rurale	0,5	1
Totale	12,5	10

Insegnamenti comuni del triennio professionale

	Annualità	Esami
Patologia generale veterinaria	1	1
Anatomia patologica veterinaria I	1	1
Anatomia patologica veterinaria II	1	
Farmacologia, farmacodinamia e farmacia veterinaria	1	1
Tossicologia	1	1
Patologia della riproduzione e fecondazione artificiale	1	1
Clinica ostetrica e ginecologica veterinaria	1	1
Propedeutica I: semeiologia medica veterinaria e metodologia clinica	0,5	1
Propedeutica II: semeiologia chirurgica veterinaria e metodologia clinica	0,5	

	Annualità	Esami
Patologia medica veterinaria	1	1
Patologia chirurgica veterinaria	1	1
Clinica medica veterinaria	1	1
Terapia medica veterinaria	0,5	
Clinica chirurgica veterinaria	1	1
Anestesiologia veterinaria	0,5	
Medicina legale, deontologia e legislazione e protezione animale	1	1
Radiologia veterinaria e medicina nucleare	1	1
Malattie infettive (eziologia, patologia, epidemiologia, prevenzione) e polizia sanitaria I	1	1
Malattie infettive (eziologia, patologia, epidemiologia, prevenzione) e polizia sanitaria II	1	
Zootecnica I: valutazione morfofunzionale degli animali, etnologia igiene ed etologia zootecnica	1	1
Zootecnica II: genetica, allevamento e produzione animale	1	1
Nutrizione e alimentazione animale	1	1
Ispezione e controllo dei prodotti alimentari di origine animale I	1	1
Lavori pratici nei macelli, laboratori e industrie alimentari	0,5	
Ispezione e controllo dei prodotti alimentari di origine animale II	1	1
Igiene e tecnologia alimentare	0,5	
Patologia aviare	1	1
Parassitologia veterinaria	0,5	1
Malattie parassitarie degli animali domestici	0,5	
Totale	25	21

Per gli insegnamenti rispettivamente di fisica e biomatematica, di chimica e chimica propedeutica alla biochimica, di anatomia veterinaria I e II e anatomia topografica veterinaria, di fisiologia veterinaria ed etologia I e II, di anatomia patologica veterinaria I e II, di propedeutica I: semeiologia medica veterinaria e metodologia clinica e propedeutica II: semeiologia chirurgica veterinaria e metodologia clinica, di clinica medica veterinaria e terapia medica veterinaria, di clinica chirurgica veterinaria e anestesiologia veterinaria, di malattie infettive (eziologia, patologia, epidemiologia, prevenzione) e polizia sanitaria I e II, di ispezione e controllo dei prodotti alimentari di origine animale I e lavori pratici nei macelli, laboratori e industrie alimentari, di ispezione e controllo dei prodotti alimentari di origine animale II e igiene e tecnologia alimentare, di parassitologia veterinaria e malattie parassitarie degli animali domestici, si procederà ad un unico esame finale di profitto.

A giudizio della facoltà alcune discipline del biennio propedeutico possono essere insegnate durante il terzo anno; però la prova di esame finale di quelle discipline è propedeutica rispetto a quelle del triennio professionale. Sempre a giudizio della facoltà, alcune discipline del triennio professionale possono essere impartite durante il secondo anno, nel qual caso la prova finale di esame può essere sostenuta senza tener conto della propedeuticità prevista per le discipline del biennio propedeutico.

Lo studente, inoltre, è tenuto a sottoporsi ad una prova di accertamento della conoscenza della lingua inglese, mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, prima dell'iscrizione al terzo anno.

DISCIPLINE DEGLI ORIENTAMENTI

A) Orientamento clinico:

andrologia veterinaria;

biochimica clinica veterinaria;

biomeccanica applicata;

chemioterapia veterinaria;

clinica traumatologica veterinaria;

diagnostica di laboratorio;

ematologia clinica comparata;

endocrinologia degli animali domestici;

etologia e protezione animale;

immunologia clinica veterinaria;

istopatologia;

medicina operatoria veterinaria;

micologia clinica veterinaria;

oftalmologia comparata;

oncologia veterinaria;

ortopedia veterinaria;

ostetricia veterinaria;

patologia avicunicola;

patologia bovina;

patologia degli animali da compagnia;

patologia degli animali da laboratorio e da pelliccia;

patologia della riproduzione degli animali in allevamento intensivo;

patologia endocrina;

patologia equina;

patologia nutrizionale e metabolica;

patologia ovina e caprina;

patologia suina;

patologia tropicale veterinaria;

podologia;

tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica.

B) Orientamento ispettivo:

analisi chimico-fisica delle carni, dei prodotti derivati e degli altri prodotti di origine animale;

approvvigionamenti annonari, mercati ed industrie degli alimenti di origine animale;

biochimica applicata;

chimica degli additivi e dei residui;

chimica e biochimica degli alimenti di origine animale;

igiene del latte e dei latticini;

igiene e controllo dei prodotti della pesca;

ispezione sanitaria del pollame;

istopatologia;

legislazione veterinaria nazionale e della CEE sugli alimenti di origine animale;

microbiologia degli alimenti di origine animale;

tecnica conserviera degli alimenti di origine animale;

tecnica delle applicazioni frigorifere;

tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica;

tecnologia applicata alla lavorazione e trasformazione dei prodotti di origine animale;

tossicologia dei residui negli alimenti.

C) Orientamento infettivistico:

antropozoonosi;

batteriologia veterinaria;

chemioterapia veterinaria;

diagnostica sperimentale delle malattie infettive;

entomologia e aracnologia veterinaria;

epidemiologia veterinaria;

genetica dei microrganismi e biotecnologia;

igiene del latte e dei latticini;

igiene e tecnologia avicola;

immunologia clinica veterinaria;

immunopatologia;

informatica e statistica applicata alle malattie infettive;

ittiopatologia;

malattie delle api;

micologia veterinaria;

microbiologia degli alimenti di origine animale;

patologia del coniglio e della selvaggina;

patologia infettiva degli animali da laboratorio e da pelliccia;

patologia infettiva degli equini;

patologia infettiva degli ovini e caprini;

patologia infettiva dei carnivori;

patologia infettiva del bovino;

patologia infettiva del suino;

patologia tropicale veterinaria;

profilassi delle malattie parassitarie;

protozoologia;

sanità pubblica veterinaria;

tecnica di risanamento ambientale in sanità pubblica veterinaria;

tecniche di sondaggio in sanità pubblica veterinaria;

virologia veterinaria.

D) Orientamento zootecnico:

acquacoltura;

allevamento degli animali di interesse faunistico e venatorio;

allevamento degli animali da affezione;

allevamento degli equini;

allevamento degli ovini e dei caprini;

allevamento dei bovini;

allevamento dei bufali;

allevamento dei suini;

alpicoltura e zootecnia montana;

approvvigionamenti annonari, mercati ed industrie degli alimenti di origine animale;

avicoltura;

biochimica applicata;

biologia vegetale applicata;

biometria zootecnica;

coniglicoltura ed allevamento degli animali da pelliccia e da laboratorio;

contabilità e gestione dell'azienda zootecnica;

dietologia ed igiene alimentare nell'allevamento intensivo;

ecologia;

endocrinologia degli animali domestici;

elicicoltura;

etnografia e demografia zootecnica;

etologia e protezione animale;

etologia zootecnica;

fisioclimatologia ed ecologia veterinaria;

foraggicoltura e conservazione dei foraggi;

idrobiologia e piscicoltura;

igiene zootecnica;

igiene degli alimenti e delle produzioni animali;

igiene ed edilizia zootecnica;

immunogenetica zootecnica;

informatica applicata alle produzioni animali e statistica;

legislazione zootecnica e mangimistica;

miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica;

produzione ed igiene del latte;

tecnica mangimistica;

tecnologia delle carni;

tecnologia dei prodotti lattiero caseari;

tossicologia applicata alle produzioni animali;

valutazione nutrizionale degli alimenti per animali;

zoocolture;

zootecnica tropicale e sub tropicale.

E) Orientamento biopatologico generale e sperimentale:

acquacoltura;

anatomia aviare;

anatomia comparata;

biochimica applicata;

biochimica comparata;
biochimica zootecnica;
biologia dei vertebrati di interesse medico-veterinario;
biologia molecolare;
biologia vegetale applicata;
chimica degli alimenti di origine animale;
chimica delle acque;
chimica e biochimica clinica veterinaria;
chimica fisiologica;
citologia;
diagnostica di laboratorio;
ecologia;
ematologia comparata;
embriologia sperimentale;
endocrinologia degli animali domestici;
enzimologia;
etologia veterinaria;
fisioclimatologia;
fisiologia comparata;
fisiologia della nutrizione animale;
fisiopatologia comparata degli animali domestici;
genetica;
inquinamento ambientale;
istituzioni di matematica;
istochimica;
istopatologia;
metabolismo energetico;
metodologie strumentali chimiche e biochimiche;
morfologia delle specie ittiche;
neuroanatomia veterinaria;
neurofisiologia veterinaria;
oncologia veterinaria;
patologia degli animali da laboratorio;
sviluppo e senescenza degli animali domestici;
tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica;
tecniche fisiologiche e metodologiche sperimentali;
tecnologie chimiche e biochimiche;
teratologia veterinaria;
tossicologia sperimentale veterinaria;
tossicologia veterinaria.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 7 luglio 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1988
Registro n. 72 Istruzione, foglio n. 387

89A0036

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1988, n. 564.

Regolamento sul trattamento economico spettante ai componenti privati dei tribunali di sorveglianza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 32 della legge 10 ottobre 1986, n. 663;

Visto l'art. 70 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure preventive e limitative della libertà, come sostituito dall'art. 22 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, il quale dispone che agli esperti dei tribunali di sorveglianza è attribuito il trattamento economico assegnato agli esperti di cui all'art. 80, quarto comma, della medesima legge;

Rilevato che per il trattamento economico degli esperti il citato art. 80 della legge n. 354 del 1975 pone espressamente il principio della proporzione dell'onorario alle singole prestazioni effettuate;

Considerato che per l'art. 22 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, l'indennità spettante ai componenti privati dei tribunali di sorveglianza deve essere equiparata, quanto all'ammontare ed al suo modo di determinazione, all'onorario stabilito con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, per gli esperti di cui al quarto comma dell'art. 80 della legge n. 354 del 1975;

Rilevato che per taluni esperti i compensi sono fissati, in via ordinaria, in L. 20.000 per ora e, relativamente a quelli che svolgono attività in alcuni istituti penitenziari delle isole minori, in L. 22.000 per ora;

Considerato che l'indennità spettante agli esperti componenti dei tribunali di sorveglianza deve corrispondere all'attuale misura ordinaria di L. 20.000, non ricorrendo per essi condizioni tali da giustificare retribuzioni di importo differenziato;

Tenuto conto che, per il principio di equiparazione del trattamento economico spettante agli esperti di cui al citato art. 80 della legge n. 354 del 1975 ed agli esperti componenti dei tribunali di sorveglianza, anche per questi ultimi deve essere adottato il criterio di calcolo della indennità in funzione del numero delle ore, o delle frazioni di ora superiori ai trenta minuti, di effettiva prestazione lavorativa resa;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 novembre 1988;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Agli esperti componenti dei tribunali di sorveglianza spetta una indennità di L. 20.000 per ogni ora, o frazione di ora superiore ai trenta minuti, di effettivo esercizio della loro funzione.

Art. 2.

1. La misura della indennità di cui all'art. 1 è adeguata con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alla variazione degli onorari stabiliti con analogo decreto per gli esperti di cui al quarto comma dell'art. 80 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in annue lire 82.500.000 milioni, si provvede, per l'anno finanziario 1988, con gli stanziamenti del capitolo 1589 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

AMATO, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1988
Atti di Governo, registro n. 76, foglio n. 19

89G0009

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 4 agosto 1988.

Approvazione della elevazione dell'aliquota minima di rivalutazione delle prestazioni garantite da applicare ad una tariffa di assicurazione sulla vita in vigore, presentata dalla Vittoria assicurazioni, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma sulla vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visto il decreto ministeriale del 7 agosto 1984, n. 15624 con il quale sono state approvate, tra l'altro, condizioni speciali di polizza comprensive della clausola di rivalutazione da applicare ad una tariffa di assicurazione sulla vita presentate dalla Vittoria assicurazioni S.p.a., con sede in Milano;

Vista la domanda in data 16 febbraio 1988, con la quale la predetta Vittoria assicurazioni S.p.a. ha chiesto di elevare l'aliquota di rivalutazione delle prestazioni garantite in tariffe di assicurazione sulla vita approvate con il predetto decreto ministeriale del 7 agosto 1984;

Vista la lettera n. 821167 del 16 marzo 1988, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

A parziale modifica del decreto ministeriale del 7 marzo 1988, n. 15624, citato nelle premesse, l'aliquota minima di retrocessione del rendimento finanziario previsto dalla clausola di rivalutazione delle prestazioni garantite nella tariffa n. 20A, assicurazione mista rivalutabile a premio annuo costante, con prestazione aggiuntiva in caso di morte o in caso di vita alla scadenza (terminal-bonus), presentata dalla Vittoria assicurazioni S.p.a, con sede in Milano, è elevata dal 70% al 75%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

89A0058

DECRETO 9 dicembre 1988.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita presentate da La Venezia assicurazioni - Società per azioni, in Trieste.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 29 luglio 1988 de La Venezia assicurazioni - Società per azioni, con sede in Trieste, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita da utilizzare per assicurazioni collettive o come complementari di forme individuali, con esclusione delle assicurazioni temporanee per il caso di morte;

Vista la lettera in data 3 novembre 1988, n. 823043 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita da utilizzare per assicurazioni collettive o come complementari di forme individuali, con esclusione delle assicurazioni temporanee per il caso di morte, presentate da La Venezia assicurazioni - Società per azioni, con sede in Trieste:

1) tariffa V6U speciale - assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente mensilmente di 1/12n, a premio unico;

2) tariffa V14 speciale - assicurazione temporanea per il caso di morte di annualità temporanee posticipate certe pagabile secondo la rateazione prescelta, a premio annuo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

89A0059

DECRETO 9 dicembre 1988.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni generali di polizza, nonché autorizzazione all'elevazione dell'aliquota minima di rivalutazione delle prestazioni garantite in tariffe di assicurazione sulla vita già approvate, secondo quanto richiesto dalla Polaris vita S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visti i decreti ministeriali 22 dicembre 1986 e 28 aprile 1988 con i quali sono state approvate alcune tariffe di assicurazione sulla vita presentate dalla Polaris vita S.p.a., con sede in Roma;

Viste le domande in data 9 giugno 1988 e 23 giugno 1988 della Polaris vita S.p.a, con sede in Roma, intese ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni generali di polizza, nonché l'autorizzazione ad elevare l'aliquota minima di rivalutazione delle prestazioni garantite in tariffe di assicurazione sulla vita approvate con i predetti decreti ministeriali;

Viste le lettere in data 1° agosto 1988, n. 822448 e 24 agosto 1988, n. 822619 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, il nuovo testo delle condizioni generali di polizza in sostituzione di quelle approvate con decreto ministeriale 22 dicembre 1986 e le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Polaris vita S.p.a., con sede in Roma:

1) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente mensilmente, a premio unico;

2) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita certa, a premio unico;

3) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita certa, a premi annui limitati.

Art. 2.

A parziale modifica dei decreti ministeriali 22 dicembre 1986 e 28 aprile 1988 è elevata dal 70% al 75% l'aliquota minima di retrocessione del tasso di rendimento finanziario della gestione «2P» prevista dalle condizioni speciali di polizza delle tariffe approvate nei citati decreti, secondo quanto richiesto dalla Polaris vita S.p.a., con sede in Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

89A0060

DECRETO 9 dicembre 1988.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza, modificazione alle condizioni generali di polizza regolanti il pagamento delle prestazioni, nonché approvazione del nuovo regolamento del fondo interno «Augusta risparmio», presentate dalla Augusta vita S.p.a., in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 9 dicembre 1987, 8 marzo 1988, 18 marzo 1988, 9 giugno 1988 e 30 giugno 1988 della Augusta vita S.p.a., con sede in Torino, intese ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza, del nuovo testo dell'art. 7 delle condizioni generali di polizza regolanti il pagamento delle prestazioni, di una clausola di rivalutazione da applicare ad una tariffa di assicurazione sulla vita e del nuovo testo del regolamento della gestione interna denominata «Augusta risparmio» nonché di condizioni speciali di polizza regolanti l'emissione di contratti di assicurazione sulla vita a premio puro a favore dei dipendenti della società e/o del relativo coniuge;

Viste le lettere in data 14 giugno 1988, n. 822006, 24 giugno 1988, n. 822144, 7 luglio 1988, n. 822245, 7 luglio 1988, n. 822246 e 28 settembre 1988, n. 822751 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni speciali di polizza, il nuovo testo dell'art. 7 delle condizioni generali di polizza regolanti il pagamento delle prestazioni, una clausola di rivalutazione da applicare ad una tariffa di assicurazione sulla vita, il nuovo testo del regolamento della gestione interna denominata «Augusta risparmio» nonché le condizioni speciali di polizza regolanti l'emissione di contratti di assicurazione a premio puro a favore dei dipendenti della Augusta vita S.p.a. e/o del relativo coniuge, presentate dalla Augusta vita S.p.a., con sede in Torino:

1) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio unico, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, da utilizzare esclusivamente per contratti emessi in forma collettiva aventi differimento inferiore ad un anno (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

2) tariffa n. A20U - assicurazione mista a premio unico di inventario da utilizzare per la trasformazione di preesistenti contratti emessi nelle forme tariffarie A20A (assicurazione mista a premio annuo costante) e A20B (assicurazione mista a premio annuo rivalutabile) in altri a premio unico;

3) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della sopracitata tariffa n. A20U;

4) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per il prolungamento di un anno del periodo di differimento nel pagamento di una rendita vitalizia rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

5) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della predetta tariffa di opzione;

6) nuovo testo dell'art. 7 delle condizioni generali di polizza regolanti «il pagamento delle prestazioni», in sostituzione dell'analogo approvato con decreto ministeriale del 19 dicembre 1985;

7) clausola di rivalutazione della prestazione assicurata da applicare alla tariffa di capitalizzazione finanziaria a premio unico, per forme collettive, per il pagamento di un capitale rivalutabile annualmente alla scadenza contrattuale, in sostituzione dell'analoga clausola approvata con decreto ministeriale 19 dicembre 1985;

8) nuovo testo del regolamento della gestione interna separata denominata «Augusta risparmio», da applicare a contratti collettivi di operazioni di capitalizzazione, in sostituzione dell'analogo approvato con decreto ministeriale del 19 dicembre 1985;

9) condizioni speciali di polizza regolanti l'emissione di contratti di assicurazione stipulati a premio puro in luogo dei corrispondenti tassi di tariffa a favore dei dipendenti della Augusta vita S.p.a. e/o del relativo

coniuge. L'adozione dei predetti tassi è applicabile ai coniugi dei dipendenti previa trattenuta dallo stipendio dello stesso dipendente del premio di assicurazione.

Art. 2.

La Augusta vita S.p.a., con sede in Torino, dovrà evidenziare nel proprio bilancio di esercizio le forme assicurative approvate con il presente decreto, utilizzando moduli 8 e 10 distinti per ciascuna forma assicurativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

89A0061

DECRETO 9 dicembre 1988.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza e autorizzazione all'elevazione dell'aliquota minima di rivalutazione delle prestazioni garantite in condizioni di polizza già approvate e all'elevazione del capitale massimo assicurabile per le forme temporanee per il caso di morte, secondo quanto richiesto dalla MAA Vita assicurazioni S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 otttobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visto il decreto ministeriale del 2 novembre 1987 con il quale sono state approvate condizioni speciali di polizza per tariffe di assicurazione sulla vita;

Vista la domanda in data 30 maggio 1988 della MAA Vita assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza, nonché l'autorizzazione ad elevare l'aliquota minima di rivalutazione delle prestazioni garantite nelle condizioni di polizza approvate con il predetto decreto ministeriale e ad elevare il capitale massimo assicurabile per le forme temporanee per il caso di morte;

Viste le lettere in data 23 agosto 1988, n. 822607, e 24 agosto 1988, n. 822623, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni di polizza presentate dalla MAA Vita assicurazione S.p.a., con sede in Milano:

1) tariffa 120 - tassi di premio di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente ogni anno di 1/n del capitale a premio annuo non limitato, applicabile per complementari e collettive;

2) coefficienti applicabili ai premi delle temporanee a capitale decrescente annualmente per convertire la decrescenza da annuale a semestrale, trimestrale, mensile;

3) tariffa 131 - tassi di premio di assicurazioni temporanee di annualità temporanee posticipate certe a premio annuo;

4) tariffa 132 - tassi di premio di assicurazioni temporanee di annualità temporanee certe a premio unico;

5) condizioni speciali per assicurazioni di gruppo a favore di dirigenti delle aziende industriali stipulati da compagnie di assicurazione aderenti al «Pool italiano per l'assicurazione di gruppo morte ed invalidità dei dirigenti di aziende industriali»;

6) tassi di premio applicabili alle assicurazioni di cui al punto 5);

7) condizioni speciali per le assicurazioni di gruppo a a favore di dirigenti delle aziende industriali stipulate da compagnie di assicurazione aderenti al «Pool italiano per l'assicurazione di gruppo morte ed invalidità dei dirigenti di aziende industriali aderenti alla Confapi»;

8) tassi di premio applicabili alle assicurazioni di cui al precedente punto 7).

Art. 2.

La MAA Vita assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, è autorizzata ad elevare:

dal 70% al 75% l'aliquota minima della rivalutazione annua della prestazione assicurativa prevista al punto *A)* delle clausole di rivalutazione presenti nelle condizioni speciali di polizza approvate con decreto ministeriale del 2 novembre 1987;

il capitale massimo assicurabile per contratti a premio annuo emessi in forma «temporanea per il caso di morte» con clausola di carenza ma senza visita medica da lire 40 milioni a lire 50 milioni. Per le forme assicurative temporanee per il caso di morte a premio unico, il limite massimo dovrà essere tale che il capitale sotto rischio, inteso come differenza tra le prestazioni complessivamente assicurate in caso di morte ed il premio unico lordo non sia maggiore di lire 50 milioni.

Art. 3.

La MAA Vita assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, dovrà evidenziare nel proprio bilancio di esercizio le forme assicurative approvate con il presente decreto, utilizzando moduli 8 e 10 distinti per ciascuna forma assicurativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

89A0062

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 27 dicembre 1988

Interventi urgenti diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Mesagne. (Ordinanza *n. 1625/FPC*).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che dispone interventi urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti pericoli per la pubblica incolumità dovuti a movimenti franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici;

Visto il comma 7 dell'art. 17 della legge 11 marzo 1988, n. 64;

Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988;

Vista la nota n. 15890 del 15 luglio 1988 con cui il comune di Mesagne, in provincia di Brindisi, chiede un ulteriore finanziamento di L. 4.000.000.000 per il completamento delle opere atte a sanare il dissesto del territorio comunale ove è stato riscontrato uno stato di pericolo incombente per la pubblica incolumità;

Vista la relazione trasmessa con nota del 23 novembre 1988, n. 134/RS.3, con cui il rappresentante del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche ravvisa una situazione di incombente pericolo per la pubblica incolumità;

Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;

Ravvisata comunque la necessità di consentire almeno un primo immediato intervento teso alla eliminazione dei più impellenti pericoli per la pubblica incolumità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Al fine di consentire un primo immediato intervento teso alla eliminazione del pericolo incombente nel comune di Mesagne e di cui in premessa, è assegnata al comune medesimo la somma di L. 400.000.000.

Art. 2.

Il contributo di cui all'art. 1 fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.

Il servizio opere pubbliche di emergenza provvede alla nomina dei collaudatori il cui onere è a carico dell'ente appaltante.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1988

Il Ministro: LATTANZIO

89A0082

ORDINANZA 30 dicembre 1988.

Interventi urgenti diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Cefalù. (Ordinanza n. 1628/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che dispone interventi urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti pericoli per la pubblica incolumità dovuti a movimenti franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici;

Visto il comma 7 dell'art. 17 della legge 11 marzo 1988, n. 64;

Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988;

Viste la nota n. 92 del 22 febbraio 1988 con cui il comune di Cefalù in provincia di Palermo, segnala una frana in atto di notevole entità in località Sant'Ambrogio e la nota n. 17303 del 23 settembre 1988 con cui la regione Sicilia quantifica in L. 1.200.000.000 la somma necessaria per le opere di consolidamento della frana verificatasi nel comune di Cefalù;

Visto il verbale di sopralluogo del 20 aprile 1988 con cui il rappresentante del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche ha ravvisato una situazione di pericolo incombente per la pubblica incolumità;

Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;

Ravvisata comunque la necessità di consentire almeno un primo immediato intervento teso alla eliminazione dei più impellenti pericoli per la pubblica incolumità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Al fine di consentire un primo immediato intervento teso alla eliminazione del pericolo incombente nel comune di Cefalù e di cui in premessa, è assegnata al comune medesimo la somma di L. 500.000.000.

Art. 2.

Il contributo di cui all'art. 1 fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.

Il servizio opere pubbliche di emergenza provvede alla nomina dei collaudatori il cui onere è a carico dell'ente appaltante.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1988

Il Ministro: LATTANZIO

89A0081

ORDINANZA 30 dicembre 1988.

Interventi urgenti diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Ciminna. (Ordinanza n. 1629/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che dispone interventi urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti pericoli per la pubblica incolumità dovuti a movimenti franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici;

Visto il comma 7 dell'art. 17 della legge 11 marzo 1988, n. 64;

Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988;

Vista la nota n. 259 del 14 gennaio 1988 con cui il comune di Ciminna, in provincia di Palermo, ha segnalato un movimento franoso nel centro abitato del comune;

Visto il verbale di sopralluogo del 21 luglio 1988 con cui il rappresentante del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche ha ravvisato una situazione di pericolo incombente per la pubblica incolumità;

Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;

Ravvisata comunque la necessità di consentire almeno un primo immediato intervento teso alla eliminazione dei più impellenti pericoli per la pubblica incolumità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Al fine di consentire un primo immediato intervento teso alla eliminazione del pericolo incombente nel comune di Ciminna e di cui in premessa, è assegnata al comune medesimo la somma di L. 500.000.000.

Art. 2.

Il contributo di cui all'art. 1 fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.

Il servizio opere pubbliche di emergenza provvede alla nomina dei collaudatori il cui onere è a carico dell'ente appaltante.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1988

Il Ministro: LATTANZIO

89A0083

ORDINANZA 30 dicembre 1988.

Interventi urgenti diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Gualdo Cattaneo. (Ordinanza n. 1631/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8 convertito dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che dispone interventi urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti pericoli per la pubblica incolumità dovuti a movimenti franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici;

Visto il comma 7 dell'art. 17 della legge 11 marzo 1988, n. 64;

Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988;

Vista la nota del comune di Gualdo Cattaneo, in provincia di Perugia, n. 5610 del 14 luglio 1987 con la quale viene chiesto un finanziamento di L. 2.175.000.000 per le opere di consolidamento di un movimento franoso che investe parte del capoluogo determinando un pericolo incombente per la pubblica incolumità;

Visto il verbale di sopralluogo del 10 febbraio 1988 con cui il rappresentante del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche ravvisa una situazione di incombente pericolo per la pubblica incolumità;

Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;

Ravvisata comunque la necessità di consentire almeno un primo immediato intervento teso alla eliminazione dei più impellenti pericoli per la pubblica incolumità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Al fine di consentire un primo immediato intervento teso alla eliminazione del pericolo incombente nel comune di Gualdo Cattaneo e di cui in premessa, è assegnata al comune medesimo la somma di L. 600.000.000.

Art. 2.

Il contributo di cui all'art. 1 fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.

Il servizio opere pubbliche di emergenza provvede alla nomina dei collaudatori il cui onere è a carico dell'ente appaltante.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1988

Il Ministro: LATTANZIO

89A0079

ORDINANZA 30 dicembre 1988.

Interventi urgenti diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Orsara Bormida. (Ordinanza n. 1632/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che dispone interventi urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti pericoli per la pubblica incolumità dovuti a movimenti franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici;

Visto il comma 7 dell'art. 17 della legge 11 marzo 1988, n. 64;

Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988;

Viste le note del comune di Orsara Bormida, in provincia di Alessandria, n. 2390 del 29 dicembre 1987 e n. 1986 del 19 novembre 1988 con cui viene chiesto un finanziamento di L. 1.500.000.000 per le opere di somma urgenza atte a consolidare una parete rocciosa, sottostante la zona abitata del centro comunale, oggetto di una frana, tale da costituire un pericolo incombente per la pubblica incolumità;

Visto il verbale di sopralluogo del 25 maggio 1988 con cui il rappresentante del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche ravvisa una situazione di incombente pericolo per la pubblica incolumità;

Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;

Ravvisata comunque la necessità di consentire almeno un primo immediato intervento teso alla eliminazione dei più impellenti pericoli per la pubblica incolumità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Al fine di consentire un primo immediato intervento teso alla eliminazione del pericolo incombente nel comune di Orsara Bormida e di cui in premessa, è assegnata al comune medesimo la somma di L. 500.000.000.

Art. 2.

Il contributo di cui all'art. 1 fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.

Il servizio opere pubbliche di emergenza provvede alla nomina dei collaudatori il cui onere è a carico dell'ente appaltante.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1988

Il Ministro: LATTANZIO

89A0080

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 210ª seduta pubblica per giovedì 12 gennaio 1989, alle ore 11,30, con il seguente

Ordine del giorno:

I. Comunicazione, ai sensi dell'art. 77, secondo comma, della Costituzione, della presentazione di decreti-legge.

II. Deliberazioni, ai sensi dell'art. 78, comma 3, del regolamento, in ordine ai disegni di legge:

1) conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 545, recante disposizioni in materia di finanza pubblica (1490);

2) conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 546, recante norme urgenti in materia di contenimento della spesa sanitaria (1491);

3) conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 547, recante disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime (1492);

4) conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 548, recante disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno (1493).

89A0107

MINISTERO DEL TESORO

N. 251

Corso dei cambi del 28 dicembre 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1320,900	1320,900	1321 —	1320,900	1320,900	1320,90	1319,500	1320,900	1320,900	1320,90
Marco germanico	736,870	736,870	737,75	736,870	736,870	736,87	737,380	736,870	736,870	736.87
Franco francese	215,950	215,950	216,10	215,950	215,950	215,85	215,950	215,950	215.950	215,95
Fiorino olandese	653,450	653,450	653 —	653,450	653,450	653,45	653,050	653.450	653.450	653.45
Franco belga	35,170	35.170	35,16	35,170	35,170	35,17	35,165	35,170	35.170	350,70
Lira sterlina	2361,200	2361,200	2361 —	2361,200	2361,200	2361,20	2362,750	2361,200	2361.200	2361,20
Lira irlandese	1969 —	1969 —	1971 —	1969 —	1969 —	1969 —	1968,600	1969 —	1969 —	—
Corona danese	190,680	190,680	190,75	190,680	190,680	190,68	190,850	190,680	190.680	190,68
Dracma	8,863	8,863	8,88	8,863	—	—	8,870	8,863	8,863	—
E.C.U.	1525,500	1525,500	1532,50	1525,500	1525,500	1525,50	1529,200	1525,500	1525.500	1525,50
Dollaro canadese	1100,250	1100,250	1104 —	1100,250	1100,250	1100,25	1100 —	1100,250	1100,250	1100.25
Yen giapponese	10,484	10,484	10,5050	10,484	10,484	10,48	10,478	10,484	10,484	10,48
Franco svizzero	868,890	868,890	873 —	868,890	868,890	86,89	869,750	868,890	868,890	868,89
Scellino austriaco	104,569	104,569	104,80	104,569	104,569	104,569	104,600	104,569	104,569	104,56
Corona norvegese	199,270	199,270	199,75	199,270	199,270	199,27	199,700	199,270	199,270	199,27
Corona svedese	213,770	213,770	214 —	213,770	213,770	213,67	213,490	213,770	213,770	213,77
FIM	314,200	314,200	315 —	314,200	314,200	314,20	315,500	314,200	314,200	—
Escudo portoghese	8,907	8,907	8,90	8,907	8,907	8,907	8,905	8,907	8,907	8,90
Peseta spagnola	11,490	11,490	11,53	11,490	11,490	11,49	11,476	11,490	11,490	11,49
Dollaro australiano	1130,500	1130,500	1128 —	1130,500	1130,500	1130,50	1130 —	1130,500	1130,500	1130,50

Media dei titoli del 28 dicembre 1988

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	74 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	100,550
» 9% » » 1976-91	100,900
» 10% » » 1977-92	101,700
» 12% (Beni Esteri 1980)	106,550
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	97,100
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	86,825
» » » 22- 6-1987/91	86,775
» » » 18- 3-1987/94	72,700
» » » 21- 4-1987/94	72,700
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	100,227
» » » 10% 18- 4-1987/92	97 —
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	95,225
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	94,750
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	93,575
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	103 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,875
» » » TR 2,5% 1983/93	85,625
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,575
» » » » 16- 8-1985/90	99,475
» » » » 18- 9-1985/90	99,575
» » » » 18-10-1985/90	99,325
» » » » 1-11-1983/90	101,500
» » » » 18-11-1985/90	99,700
» » » » 1-12-1983/90	101,700
» » » » 18-12-1985/90	100,550
» » » » 1- 1-1984/91	101,750
» » » » 17- 1-1986/91	99,225
» » » » 1- 2-1984/91	101,400
» » » » 18- 2-1986/91	99,150
» » » » 1- 3-1984/91	100,525
» » » » 18- 3-1986/91	99,300
» » » » 1- 4-1984/91	100,450
» » » » 1- 5-1984/91	100,425
» » » » 1- 6-1984/91	100,775
» » » » 1- 7-1984/91	100,075
» » » » 1- 8-1984/91	99,850
» » » » 1- 9-1984/91	99,900
» » » » 1-10-1984/91	99,900
» » » » 1-11-1984/91	99,925
» » » » 1-12-1984/91	99,850
» » » » 1- 1-1985/92	100,325
» » » » 1- 2-1985/92	98,525
» » » » 18- 4-1986/92	96,875
» » » » 19- 5-1986/92	96,600
» » » » 20- 7-1987/92	97,525
» » » » 19- 8-1987/92	97,475
» » » » 1-11-1987/92	97,475
» » » » 1-12-1987/92	97,750
» » » » 18- 6-1986/93	95,225
» » » » 17- 7-1986/93	94,950
» » » » 19- 8-1986/93	94,975
» » » » 18- 9-1986/93	95,375
» » » » 20-10-1986/93	96 —
» » » » 19-12-1986/93	97 —
» » » » 18-11-1987/93	97,325
» » » » 1- 1-1988/93	97,150
» » » » 1- 2-1988/93	97,075
» » » » 1- 3-1988/93	97,100
» » » » 1- 4-1988/93	97,325
» » » » 1- 5-1988/93	98,225
» » » » 1- 6-1988/93	98,25
» » » » 1- 7-1988/93	98,350
» » » » 1-10-1987/94	97,525
» » » » 1- 2-1985/95	97,675
» » » » 1- 3-1985/95	93,425
» » » » 1- 4-1985/95	93,400
» » » » 1- 5-1985/95	93,075
» » » » 1- 6-1985/95	93,150
» » » » 1- 7-1985/95	94,425
» » » » 1- 8-1985/95	94,350
» » » » 1- 9-1985/95	94,200
» » » » 1-10-1985/95	94,500
» » » » 1-11-1985/95	95,100
» » » » 1-12-1985/95	95,700
» » » » 1- 1-1986/96	95,350
» » » » 1- 1-1986/96 II	97,475
» » » » 1- 2-1986/96	95.025
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1986/96	94,475
» » » » 1- 4-1986/96	94,050
» » » » 1- 5-1986/96	94,050
» » » » 1- 6-1986/96	93,850
» » » » 1- 7-1986/96	94,150
» » » » 1- 8-1986/96	93,900
» » » » 1- 9-1986/96	94,025
» » » » 1-10-1986/96	93,925
» » » » 1-11-1986/96	94,575
» » » » 1-12-1986/96	95,425
» » » » 1- 1-1987/97	95,225
» » » » 1- 2-1987/97	94,700
» » » » 18- 2-1987/97	94,650
» » » » 1- 3-1987/97	94,550
» » » » 1- 4-1987/97	93,900
» » » » 1- 5-1987/97	93,875
» » » » 1- 6-1987/97	93,775
» » » » 1- 7-1987/97	93,825
» » » » 1- 8-1987/97	93,950
» » » » 1- 9-1987/97	96,925
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1- 1-1989	100 —
» » » 12,50% 1- 2-1989	100,175
» » » 12,50% 1- 3-1989	100,575
» » » 12,00% 1- 4-1989	100,750
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,350
» » » 9,25% 1- 1-1990	98,850
» » » 12,50% 1- 1-1990	102,300
» » » 9,25% 1- 2-1990	98,325
» » » 12,50% 1- 2-1990	102,525
» » » 9,15% 1- 3-1990	98,150
» » » 10,50% 1- 3-1990	98,800
» » » 12,50% 1- 3-1990	102,500
» » » 10,50% 15- 3-1990	98,700
» » » 9,15% 1- 4-1990	97,900
» » » 10,50% 1- 4-1990	98,825
» » » 12,00% 1- 4-1990	101,950
» » » 10,50% 15- 4-1990	98,600
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,900
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,175
» » » 10,50% 1- 5-1990	98,625
» » » 10,50% 18- 5-1990	98,550
» » » 9,15% 1- 6-1990	97,950
» » » 10,00% 1- 6-1990	100,275
» » » 10,50% 16- 6-1990	98,575
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,975
» » » 10,50% 1- 7-1990	100,350
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,725
» » » 10,50% 1- 8-1990	98,250
» » » 9,25% 1- 9-1990	98,050
» » » 11,25% 1- 9-1990	99,150
» » » 9,25% 1-10-1990	96,975
» » » 11,50% 1-10-1990	99,700
» » » 9,25% 1-11-1990	96,800
» » » 9,25% 1-12-1990	96,850
» » » 12,50% 1- 3-1991	104,100
» » » 9,25% 1- 1-1992	94,050
» » » 9,25% 1- 2-1992	94,525
» » » 11,00% 1- 2-1992	96,475
» » » 9,15% 1- 3-1992	94,525
» » » 9,15% 1- 4-1992	94,775
» » » 11,00% 1- 4-1992	97,050
» » » 9,15% 1- 5-1992	94,850
» » » 11,00% 1- 5-1992	96,975
» » » 9,15% 1- 6-1992	95,950
» » » 10,50% 1- 7-1992	99,150
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	100,200
» » » » 22-11-1982/89 13%	103,800
» » » » 1983/90 11,50%	105
» » » » 1984/91 11,25%	105,775
» » » » 1987/91 8,75%	99,500
» » » » 1984/92 10,50%	105,875
» » » » 1985/93 9,60%	102,950
» » » » 1985/93 9,75%	103,625
» » » » 1985/93 9,00%	101,250
» » » » 1985/93 8,75%	100,475
» » » » 1986/94 8,75%	100,675
» » » » 1986/94 6,90%	92,750
» » » » 1987/94 7,75%	94,250

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M28128

MINISTERO DEL TESORO

N. 252

Corso dei cambi del 29 dicembre 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1314,100	1314,100	1314 —	1314,100	1314,100	1314,10	1316,410	1314,100	1314,100	1314,10
Marco germanico	735,300	735,300	736,75	735,300	735,300	735,30	735,190	735,300	735,300	735,30
Franco francese	215,350	215,350	215,60	215,350	215,350	215,35	215,370	215,350	215,350	215,35
Fiorino olandese	651,550	651,550	652,50	651,550	651,550	651,55	651,600	651,550	651,550	651,55
Franco belga	35,070	35,070	35,12	35,070	35,070	35,07	35,079	35,070	35,070	35,07
Lira sterlina	2352,300	2352,300	2355 —	2352,300	2352,300	2352,30	2353,250	2352,300	2352,300	2352,30
Lira irlandese	1966,500	1966,500	1969 —	1966,500	1966,500	1966,50	1967 —	1966,500	1966,500	—
Corona danese	190,450	190,450	190,75	190,450	190,450	190,45	190,450	190,450	190,450	190,45
Dracma	8,855	8,855	8,86	8,855	—	—	8,871	8,855	8,855	—
E.C.U.	1528,600	1528,600	1529 —	1528,600	1528,600	1528,60	1528,250	1528,600	1528,600	1528,60
Dollaro canadese	1100 —	1100 —	1102 —	1100 —	1100 —	1100 —	1100,500	1100 —	1100 —	1100 —
Yen giapponese	10,470	10,470	10,48	10,470	10,470	10,47	10,465	10,470	10,470	10,47
Franco svizzero	869,360	869,360	870,50	869,360	869,360	869,36	869,500	869,360	869,360	869,36
Scellino austriaco	104,561	104,561	104,60	104,561	104,561	104,561	104,551	104,561	104,561	104,56
Corona norvegese	199,270	199,270	199,50	199,270	199,270	199,27	199,280	199,270	199,270	199,27
Corona svedese	213,540	213,540	213,60	213,540	213,540	213,54	213,650	213,540	213,540	213,54
FIM	314,050	314,050	314,50	314,050	314,050	314,05	314,100	314,050	314,050	—
Escudo portoghese	8,900	8,900	8,90	8,900	8,900	8,90	8,905	8,900	8,900	8,90
Peseta spagnola	11,489	11,489	11,51	11,489	11,489	11,489	11,488	11,489	11,489	11,48
Dollaro australiano	1125 —	1125 —	1125 —	1125 —	1125 —	1125 —	1122,750	1125 —	1125 —	1125 —

Media dei titoli del 29 dicembre 1988

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	74 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	100,550
» 9% » » 1976-91	100,900
» 10% » » 1977-92	101,700
» 12% (Beni Esteri 1980)	106,550
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	97,100
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	86,825
» » » 22- 6-1987/91	86,750
» » » 18- 3-1987/94	72,725
» » » 21- 4-1987/94	72,700
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	100,375
» » » 10% 18- 4-1987/92	96,975
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	95,300
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	94,750
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	93,575
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	103 -
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,875
» » » TR 2,5% 1983/93	85,625
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,675
» » » » 16- 8-1985/90	99,525
» » » » 18- 9-1985/90	99,600
» » » » 18-10-1985/90	99,475
» » » » 1-11-1983/90	101,550
» » » » 18-11-1985/90	99,750
» » » » 1-12-1983/90	101,700
» » » » 18-12-1985/90	100,500
» » » » 1- 1-1984/91	101,775
» » » » 17- 1-1986/91	99,350
» » » » 1- 2-1984/91	101,450
» » » » 18- 2-1986/91	99,150
» » » » 1- 3-1984/91	100,625
» » » » 18- 3-1986/91	99,350
» » » » 1- 4-1984/91	100,525
» » » » 1- 5-1984/91	100,550
» » » » 1- 6-1984/91	100,800
» » » » 1- 7-1984/91	100,175
» » » » 1- 8-1984/91	99,975
» » » » 1- 9-1984/91	100 —
» » » » 1-10-1984/91	99,950
» » » » 1-11-1984/91	100 —
» » » » 1-12-1984/91	99,900
» » » » 1- 1-1985/92	100,425
» » » » 1- 2-1985/92	98,700
» » » » 18- 4-1986/92	97 —
» » » » 19- 5-1986/92	96,700
» » » » 20- 7-1987/92	97,625
» » » » 19- 8-1987/92	97,525
» » » » 1-11-1987/92	97,675
» » » » 1-12-1987/92	97,725
» » » » 18- 6-1986/93	95,300
» » » » 17- 7-1986/93	95,050
» » » » 19- 8-1986/93	94,975
» » » » 18- 9-1986/93	95,650
» » » » 20-10-1986/93	96,725
» » » » 19-12-1986/93	97,100
» » » » 18-11-1987/93	97,350
» » » » 1- 1-1988/93	97,300
» » » » 1- 2-1988/93	97,225
» » » » 1- 3-1988/93	97,300
» » » » 1- 4-1988/93	97,425
» » » » 1- 5-1988/93	98,300
» » » » 1- 6-1988/93	98,325
» » » » 1- 7-1988/93	98,375
» » » » 1-10-1987/94	97,525
» » » » 1- 2-1985/95	97,675
» » » » 1- 3-1985/95	93,525
» » » » 1- 4-1985/95	93,450
» » » » 1- 5-1985/95	93,225
» » » » 1- 6-1985/95	93,325
» » » » 1- 7-1985/95	94,500
» » » » 1- 8-1985/95	94,300
» » » » 1- 9-1985/95	94,275
» » » » 1-10-1985/95	94,525
» » » » 1-11-1985/95	95 —
» » » » 1-12-1985/95	95,725
» » » » 1- 1-1986/96	95,575
» » » » 1- 1-1986/96 II	97,375
» » » » 1- 2-1986/96	95,075
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1986/96	94,775
» » » » 1- 4-1986/96	94,075
» » » » 1- 5-1986/96	94,025
» » » » 1- 6-1986/96	93,950
» » » » 1- 7-1986/96	94,325
» » » » 1- 8-1986/96	94,075
» » » » 1- 9-1986/96	94,150
» » » » 1-10-1986/96	94,375
» » » » 1-11-1986/96	94,650
» » » » 1-12-1986/96	95,375
» » » » 1- 1-1987/97	95,275
» » » » 1- 2-1987/97	94,750
» » » » 18- 2-1987/97	94,750
» » » » 1- 3-1987/97	94,625
» » » » 1- 4-1987/97	94,275
» » » » 1- 5-1987/97	94,025
» » » » 1- 6-1987/97	93,950
» » » » 1- 7-1987/97	94,025
» » » » 1- 8-1987/97	94,200
» » » » 1- 9-1987/97	97,050
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1- 1-1989	100 —
» » » 12,50% 1- 2-1989	100,175
» » » 12,50% 1- 3-1989	100,625
» » » 12,00% 1- 4-1989	100,550
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,400
» » » 9,25% 1- 1-1990	99,075
» » » 12,50% 1- 1-1990	102,650
» » » 9,25% 1- 2-1990	98,600
» » » 12,50% 1- 2-1990	102,775
» » » 9,15% 1- 3-1990	98,275
» » » 10,50% 1- 3-1990	98,800
» » » 12,50% 1- 3-1990	102,775
» » » 10,50% 15- 3-1990	98,800
» » » 9,15% 1- 4-1990	97,900
» » » 10,50% 1- 4-1990	98,825
» » » 12,00% 1- 4-1990	101,950
» » » 10,50% 15- 4-1990	98,600
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,900
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,175
» » » 10,50% 1- 5-1990	98,650
» » » 10,50% 18- 5-1990	98,550
» » » 9,15% 1- 6-1990	98 —
» » » 10,00% 1- 6-1990	100,275
» » » 10,50% 16- 6-1990	98,575
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,975
» » » 10,50% 1- 7-1990	100,350
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,725
» » » 10,50% 1- 8-1990	98,250
» » » 9,25% 1- 9-1990	98,050
» » » 11,25% 1- 9-1990	99,150
» » » 9,25% 1-10-1990	96,975
» » » 11,50% 1-10-1990	99,700
» » » 9,25% 1-11-1990	96,800
» » » 9,25% 1-12-1990	96,850
» » » 12,50% 1- 3-1991	104,100
» » » 9,25% 1- 1-1992	95,050
» » » 9,25% 1- 2-1992	94,525
» » » 11,00% 1- 2-1992	96,475
» » » 9,15% 1- 3-1992	94,525
» » » 9,15% 1- 4-1992	94,775
» » » 11,00% 1- 4-1992	97,100
» » » 9,15% 1- 5-1992	94,850
» » » 11,00% 1- 5-1992	96,975
» » » 9,15% 1- 6-1992	95,950
» » » 10,50% 1- 7-1992	99,150
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	100,275
» » » » 22-11-1982/89 13%	103,800
» » » » 1983/90 11,50%	104,700
» » » » 1984/91 11,25%	105,700
» » » » 1987/91 8,75%	99,550
» » » » 1984/92 10,50%	105,900
» » » » 1985/93 9,60%	102,950
» » » » 1985/93 9,75%	103,675
» » » » 1985/93 9,00%	101,425
» » » » 1985/93 8,75%	100,550
» » » » 1986/94 8,75%	100,550
» » » » 1986/94 6,90%	92,975
» » » » 1987/94 7,75%	94,350

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M29128

MINISTERO DEL TESORO

N. 253

Corso dei cambi del 30 dicembre 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1305,250	1305,250	1305 —	1305,250	1305,250	1305,25	1306,280	1305,250	1305,250	1305,25
Marco germanico	737,450	737,450	737,20	737,450	737,450	737,45	737,140	737,450	737,450	737,45
Franco francese	215,850	215,850	215,63	215,850	215,850	215,85	215,880	215,850	215,850	215,85
Fiorino olandese	652,900	652,900	653 —	652,900	652,900	652,90	652,690	652,900	652,900	652,90
Franco belga	35,125	35,125	35,12	35,125	35,125	35,125	35,164	35,125	35,125	35,12
Lira sterlina	2364	2364 —	2365 —	2364	2364 —	2364	2362,150	2364	2364	2364
Lira irlandese	1968,500	1968,500	1972 —	1968,500	1968,500	1968,50	1968,900	1968,500	1968,500	—
Corona danese	190,800	190,800	190,92	190,800	190,800	190,80	190,790	190,800	190,800	190,80
Dracma	8,860	8,860	8,86	8,860	—		8,870	8,860	8,860	—
E.C.U.	1530,200	1530,200	1531 —	1530,200	1530,200	1530,20	1530 —	1530,200	1530,200	1530
Dollaro canadese	1093,400	1093,400	1102 —	1093,400	1094 —	1094	1094 —	1093,400	1093,400	1093,40
Yen giapponese	10,320	10,320	10,46	10,320	10,320	10,32	10,460	10,320	10,320	10,32
Franco svizzero	867,500	867,500	869,50	867,500	867,500	867,50	868,100	867,500	867,500	867,50
Scellino austriaco	104,561	104,561	104,40	104,561	104,561	104,561	104,600	104,561	104,561	104,56
Corona norvegese	199,280	199,280	199,25	199,280	199,280	199,28	199,250	199,280	199,280	199,28
Corona svedese	212,500	212,500	213,60	212,500	212,500	212,50	212,600	212,500	212,500	212,50
FIM	314,800	314,800	314,25	314,800	314,800	314,80	315 —	314,800	314,800	—
Escudo portoghese	8,900	8,900	8,90	8,900	8,900	8,90	8,880	8,900	8,900	8,90
Peseta spagnola	11,535	11,535	11,53	11,535	11,535	11,535	11,510	11,535	11,535	11,53
Dollaro australiano	1117	1117	1115	1117	1117	1117	1119,500	1117	1117 —	1117 —

Media dei titoli del 30 dicembre 1988

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	74 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	100,550
» 9% » » 1976-91	100,900
» 10% » » 1977-92	101,700
» 12% (Beni Esteri 1980)	106,550
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	97,100
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	86,825
» » » 22- 6-1987/91	86,750
» » » 18- 3-1987/94	72,725
» » » 21- 4-1987/94	72,700
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	100,375
» » » 10% 18- 4-1987/92	96,975
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	95,300
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	94,750
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	93,575
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	103 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	98,875
» » » TR 2,5% 1983/93	86,625
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,675
» » » » 16- 8-1985/90	99,500
» » » » 18- 9-1985/90	99,575
» » » » 18-10-1985/90	99,625
» » » » 1-11-1983/90	101,625
» » » » 18-11-1985/90	99,875
» » » » 1-12-1983/90	101,725
» » » » 18-12-1985/90	100,100
» » » » 1- 1-1984/91	101,750
» » » » 17- 1-1986/91	99,500
» » » » 1- 2-1984/91	101,400
» » » » 18- 2-1986/91	99,100
» » » » 1- 3-1984/91	100,550
» » » » 18- 3-1986/91	99,425
» » » » 1- 4-1984/91	100,550
» » » » 1- 5-1984/91	100,550
» » » » 1- 6-1984/91	100,750
» » » » 1- 7-1984/91	100,175
» » » » 1- 8-1984/91	100 —
» » » » 1- 9-1984/91	100,100
» » » » 1-10-1984/91	100 —
» » » » 1-11-1984/91	100,025
» » » » 1-12-1984/91	99,900
» » » » 1- 1-1985/92	100,400
» » » » 1- 2-1985/92	98,750
» » » » 18- 4-1986/92	97,025
» » » » 19- 5-1986/92	96,750
» » » » 20- 7-1987/92	97,650
» » » » 19- 8-1987/92	97,550
» » » » 1-11-1987/92	97,700
» » » » 1-12-1987/92	98,025
» » » » 18- 6-1986/93	95,325
» » » » 17- 7-1986/93	95,075
» » » » 19- 8-1986/93	94,975
» » » » 18- 9-1986/93	95,850
» » » » 20-10-1986/93	95,775
» » » » 19-12-1986/93	97,200
» » » » 18-11-1987/93	97,200
» » » » 1- 1-1988/93	97,350
» » » » 1- 2-1988/93	97,325
» » » » 1- 3-1988/93	97,325
» » » » 1- 4-1988/93	97,450
» » » » 1- 5-1988/93	98,300
» » » » 1- 6-1988/93	98,325
» » » » 1- 7-1988/93	98,375
» » » » 1-10-1987/94	97,575
» » » » 1- 2-1985/95	97,675
» » » » 1- 3-1985/95	93,500
» » » » 1- 4-1985/95	93,450
» » » » 1- 5-1985/95	93,275
» » » » 1- 6-1985/95	93,375
» » » » 1- 7-1985/95	94,575
» » » » 1- 8-1985/95	94,350
» » » » 1- 9-1985/95	94,475
» » » » 1-10-1985/95	94,575
» » » » 1-11-1985/95	95,225
» » » » 1-12-1985/95	95,775
» » » » 1- 1-1986/96	95,650
» » » » 1- 1-1986/96 II	97,600
» » » » 1- 2-1986/96	95,125

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1986/96	94,800
» » » » 1- 4-1986/96	93,975
» » » » 1- 5-1986/96	93,975
» » » » 1- 6-1986/96	93,950
» » » » 1- 7-1986/96	94,300
» » » » 1- 8-1986/96	94,100
» » » » 1- 9-1986/96	94,500
» » » » 1-10-1986/96	94,075
» » » » 1-11-1986/96	94,650
» » » » 1-12-1986/96	95,450
» » » » 1- 1-1987/97	95,225
» » » » 1- 2-1987/97	94,750
» » » » 18- 2-1987/97	94,775
» » » » 1- 3-1987/97	94,675
» » » » 1- 4-1987/97	94,300
» » » » 1- 5-1987/97	94,050
» » » » 1- 6-1987/97	94,050
» » » » 1- 7-1987/97	94,050
» » » » 1- 8-1987/97	94,475
» » » » 1- 9-1987/97	97,050
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1- 1-1989	100 —
» » » 12,50% 1- 2-1989	100,150
» » » 12,50% 1- 3-1989	100,550
» » » 12,00% 1- 4-1989	100,650
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,400
» » » 9,25% 1- 1-1990	99,925
» » » 12,50% 1- 1-1990	102,975
» » » 9,25% 1- 2-1990	98,700
» » » 12,50% 1- 2-1990	103,075
» » » 9,15% 1- 3-1990	98,500
» » » 10,50% 1- 3-1990	98,875
» » » 12,50% 1- 3-1990	102,900
» » » 10,50% 15- 3-1990	98,800
» » » 9,15% 1- 4-1990	98,225
» » » 10,50% 1- 4-1990	98,850
» » » 12,00% 1- 4-1990	102,075
» » » 10,50% 15- 4-1990	98,775
» » » 9,15% 1- 5-1990	98,025
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,600
» » » 10,50% 1- 5-1990	98,650
» » » 10,50% 18- 5-1990	98,550
» » » 9,15% 1- 6-1990	97,950
» » » 10,00% 1- 6-1990	100,400
» » » 10,50% 16- 6-1990	98,575
» » » 9,50% 1- 7-1990	99,375
» » » 10,50% 1- 7-1990	100,425
» » » 9,50% 1- 8-1990	99,100
» » » 10,50% 1- 8-1990	99,475
» » » 9,25% 1- 9-1990	98,225
» » » 11,25% 1- 9-1990	99,375
» » » 9,25% 1-10-1990	97,050
» » » 11,50% 1-10-1990	99,650
» » » 9,25% 1-11-1990	97 —
» » » 9,25% 1-12-1990	97,025
» » » 12,50% 1- 3-1991	104,400
» » » 9,25% 1- 1-1992	95,325
» » » 9,25% 1- 2-1992	94,950
» » » 11,00% 1- 2-1992	96,625
» » » 9,15% 1- 3-1992	94,475
» » » 9,15% 1- 4-1992	95,475
» » » 11,00% 1- 4-1992	97 —
» » » 9,15% 1- 5-1992	95,300
» » » 11,00% 1- 5-1992	97 —
» » » 9,15% 1- 6-1992	95,775
» » » 10,50% 1- 7-1992	100 —
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	100,275
» » » » 22-11-1982/89 13%	103,900
» » » » 1983/90 11,50%	105,550
» » » » 1984/91 11,25%	105,775
» » » » 1987/91 8,75%	99,550
» » » » 1984/92 10,50%	106,250
» » » » 1985/93 9,60%	103,325
» » » » 1985/93 9,75%	103,575
» » » » 1985/93 9,00%	101,550
» » » » 1985/93 8,75%	100,800
» » » » 1986/94 8,75%	100,575
» » » » 1986/94 6,90%	93,400
» » » » 1987/94 7,75%	94,800

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M30128

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione «O Santissima», in Man-S. Antonio di Trento e autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1988, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1988, registro 50 Interno, foglio 103, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto, alla fondazione «O Santissima», avente sede in Man-S. Antonio di Trento. L'ente viene, altresì, autorizzato ad accettare la donazione disposta dall'«Istituto suore figlie della Chiesa» di Roma, con atto pubblico in data 5 settembre 1984, n. 49842 di repertorio, a rogito notaio Vincenzo Papi, consistente in un complesso immobiliare sito in Man-S. Antonio di Trento, descritto nella perizia giurata 1° agosto-18 ottobre 1984 del geom. Ivo Martinelli e valutato in L. 2.840.900.000 dall'ufficio tecnico erariale di Trento.

89A0072

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di San Giorgio La Molara - Società cooperativa a responsabilità limitata, in S. Giorgio La Molara.

Con decreto 27 dicembre 1988 del Ministro del tesoro sono stati sciolti gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di San Giorgio La Molara - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in S. Giorgio La Molara (Benevento), in applicazione del combinato disposto degli articoli 33 del testo unico, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato dalla legge 4 agosto 1955, n. 707, e 57, lettera *a)*, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni.

89A0073

Nomina del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di San Giorgio La Molara - Società cooperativa a responsabilità limitata, in San Giorgio La Molara, in amministrazione straordinaria.

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento 28 dicembre 1988, ha nominato il rag. Maurizio Martella commissario straordinario ed i signori dott. Domenico Caradonna, avv. Lucio Ghia e prof. Gianfranco Lizza membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di San Giorgio La Molara - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in San Giorgio La Molara (Benevento), in amministrazione straordinaria.

89A0074

REGIONE MARCHE

Autorizzazione all'aggiornamento delle analisi e all'adeguamento delle etichette dell'acqua minerale «Tolentino sorgente S. Lucia».

Si comunica che il comune di Tolentino (Macerata), con decreto del presidente della giunta Marche 2 novembre 1988, n. 26117, è stato autorizzato all'aggiornamento delle analisi riportate sulle etichette dell'acqua minerale «Tolentino sorgente S. Lucia», approvate con decreto presidente giunta Marche n. 25298 del 28 novembre 1985.

Le etichette dovranno essere conformi agli esemplari allegati al predetto decreto presidenziale n. 25298 del 28 novembre 1985, ed i recipienti dell'acqua minerale «Tolentino sorgente S. Lucia», non devono essere contrassegnati con altri stampati, oltre ai predetti, salvo l'aggiornamento delle analisi di cui sopra.

89A0091

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 547, recante: «Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1988)

All'articolo 1, comma 3, lettera *a)*, del decreto-legge citato in epigrafe, dove è scritto: «di passeggeri-chilometro e di *vettore-chilometro*», leggasi: «di passeggeri-chilometro e di *vetture-chilometro*».

89A0103

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 aprile 1988, concernente: «Liquidazione coatta amministrativa della società "S.p.a. Appia", in Roma, e nomina del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 95 del 23 aprile 1988).

Nel decreto citato in epigrafe, al primo rigo della seconda colonna di pag. 10 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Vista la sentenza in data 20 maggio *1986*...», leggasi: «Vista la sentenza in data 20 maggio *1985*...».

89A0104

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	**L.**	**265.000**
- semestrale	**L.**	**145.000**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	**L.**	**40.000**
- semestrale	**L.**	**25.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	**L.**	**150.000**
- semestrale	**L.**	**85.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	**L.**	**40.000**
- semestrale	**L.**	**25.000**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	**L.**	**150.000**
- semestrale	**L.**	**85.000**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	**L.**	**500.000**
- semestrale	**L.**	**270.000**
Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1988.		
Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L.**	**1.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	**L.**	**2.400**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.000**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.000**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L.**	**80.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.000**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L.**	**50.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L.**	**5.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	**L. 6.000**	**6.000**
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	**L. 4.000**	**6.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L.**	**200.000**
Abbonamento semestrale	**L.**	**120.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.000**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:
- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.***